



Decreto Dirigenziale n. 3 del 02/10/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 7 - UOD Gestione tecnico-amministrativa delle cave, miniere,
torbiere, geotermia

Oggetto dell'Atto:

DECRETO DI RINNOVO, CON RIDUZIONE DELL'AREA, DELLA CONCESSIONE MINERARIA PER ANIDRIDE CARBONICA CO₂ DENOMINATA "SUSSIELLO" ALLA SOCIETA' "D.A.N. S.P.A.", IN COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA (NA). SOSPENSIONE ATTIVITA'.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con decreto 01 marzo 1955, il Ministro per l'Industria e per il Commercio rilasciava alla soc. a r. l. "D.A.N.", con sede in San Giuseppe Vesuviano, Via Roma n°155 (NA), per la durata di anni venticinque, la concessione mineraria per anidride carbonica denominata "SUSSIELLO", ricadente nei Comuni di Torre Annunziata, Pompei e Boscoreale ed estesa ha 353;
- b. che con successivo decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, del 09/09/1981, la citata concessione "SUSSIELLO" veniva rinnovata per venticinque anni, con decorrenza 1 marzo 1980;
- c. che con Decreto Dirigenziale n. 8 del 21/02/2005 la suddetta concessione con riduzione dell'area ad ettari 18,60 è stata rinnovata per la durata di anni venticinque (anni 25) a decorrere dal 01 Marzo 2005, alla società DAN S.p.a in Via Vittorio Veneto n. 116 Torre Annunziata (NA)(nel seguito: società);
- d. che successivamente con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117 del 30/05/2008 è stato stabilito che le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione a cui sia stata rilasciata un'autorizzazione o che siano già in funzione al 1° maggio 2008 si debbano conformare alle disposizioni transitorie di cui all'art. 21;
- e. che con nota prot. 0503416 del 20/07/2015 sono state richieste alla società notizie in merito alle disposizioni di cui al Dlgs. n. 117 del 30/05/2008.

CONSIDERATO

- a. che deve essere predisposto il piano di gestione dei rifiuti di estrazione, che il D.L.vo 117/2008 indica come sezione del piano globale dell'attività estrattiva;
- b. che il piano di gestione dei rifiuti di estrazione deve contenere elementi di valutazione della progettazione presentata sulle misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché valutare eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti nelle attività minerarie;
- c. che la assenza di tali elementi di valutazione sulla progettazione presentata ed approvata in sede di rinnovo della concessione, rinvenibili solo con la presentazione del piano di gestione citato, si ripercuote sulla qualità/validità dei pareri, assensi e autorizzazioni rilasciate dagli Enti intervenuti nella conferenza dei servizi, non escluso il parere e l'autorizzazione di compatibilità ambientale che non ha ricevuto le necessarie informazioni a riguardo (art. 7, comma 2 lett. g) del D.L.vo 117/2008;
- d. che tale inadempimento (mancata applicazione del D.L.vo 117/2008) inficia da solo il permanere della efficacia della concessione mineraria n. 8 del 21/02/2005 per le mancate verifiche effettuate al fine di valutare gli effetti negativi che possono insorgere per la presenza di rifiuti di estrazione nell'ambiente in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana.
- e. che il giacimento minerario, a seguito della classificazione ex R.D 1443/1927 s.m.i., appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, e la sua coltivazione riveste carattere di pubblica utilità.

RILEVATO

- a. che i pareri e le autorizzazioni rilasciati, compresa la VIA, non hanno potuto tener conto delle valutazioni a farsi sui contenuti del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione in ottemperanza alla previsione del D.L.vo 117/2008, perché espressi in epoca antecedente alla sua emanazione;
- b. che la società non ha ottemperato a quanto richiesto con nota prot. 0503416 del 20/07/2015, notificata in data 24/07/2015, nei termini dovuti, né successivamente.

RITENUTO

- a. che a fronte della mancata comunicazione delle disposizioni di cui al D.L.vo n. 117/2008 appare prevalente l'interesse alla tutela, anche soltanto precauzionale, dell'ambiente e del territorio per cui si rende necessaria l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'efficacia del decreto n. 8 del 21/02/2005 al fine di evitare eventuali alterazioni ambientali;
- b. che la sospensione dei lavori dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario per le verifiche, gli accertamenti e le determinazioni degli Enti interessati per quanto previsto dal D.L.vo 152/2006 s.m.i.; nonché, all'esito di tali attività, al tempo necessario per consentire l'acquisizione della documentazione da parte della società e la indizione e realizzazione della conferenza dei servizi;
- c. di non dover effettuare la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della L. 241/1990 e s.m.i., sussistendo la particolare esigenza di dover interdire immediatamente le attività autorizzate con il D.D. n. 8 del 21/02/2005 al fine di evitare che - attraverso la continuazione dei lavori condotta nel modo attuale, in assenza delle indispensabili autorizzazioni e pareri a rilasciarsi su tale conduzione e per gli effetti che essa implica - si pervenga ad alterare irrimediabilmente l'ambiente del cantiere estrattivo e quello ad esso circostante.

VISTO

- a. il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere" e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382;
- b. il D.P.R. n. 128/1959 "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;
- c. il D.L.vo 117/2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;
- d. la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione delle politica mineraria";
- e. il D. L.vo 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali" e s.m.i.;
- f. il D. L.vo 30 marzo 1999, n. 96 "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali;
- g. il D.P.C.M. 22 dicembre 2000, con i quali le funzioni amministrative in materia di Miniere sono state conferite alla Regione Campania ed agli Enti locali, come previsto dal citato D. L.vo 112/1998 a decorrere dal 21 febbraio 2001;
- h. la Delibera di Giunta regionale n. 4422 del 26/09/2001 con la quale sono state attribuite , fra l'altro, al Settore 03 dell'A.G.C. 12, poi Settore 12 dell'A.G.C. 15 ora Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 53 08 00 - U.O.D. 53 08 07 Gestione tecnico-amministrativa delle Cave, Miniere, Torbiere, Geotermia, anche le funzioni amministrative relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni minerarie per la coltivazione delle sostanze minerarie.

DATO ATTO che, con riferimento al procedimento in oggetto, in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto d'interesse di cui agli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento nella persona del responsabile della Posizione Organizzativa della U.O.D 53 08 07 Gestione Tecnico-Amministrativa delle Cave, Miniere, Torbiere, Geotermia, della sua espressa dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal dirigente della citata U.O.D. 53 08 07 mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. che è sospesa l'efficacia del D.D. n. 8 del 21/02/2005 di rinnovo della concessione mineraria per la coltivazione di un giacimento di anidride carbonica denominata "Sussello", di cui è titolare la Soc. "DAN S.p.a." con sede legale in Via Vittorio Veneto, 116 – Torre Annunziata (NA), sita nel territorio del comune di Torre Annunziata (NA) C.F. 00291950632;
2. che la ditta D.A.N. S.p.a è obbligata alla presentazione, entro 30gg. decorrenti dalla data di notifica del presente atto, della documentazione necessaria a fornire allo scrivente Ufficio gli elementi utili per valutare se sussistono effetti negativi delle attività autorizzate rispetto a quanto disposto dal D.lgs n. 117 del 30/05/2008 e s.m.i.;
- 3 che ove non fosse possibile confermare l'attuale concessione per le implicazioni susseguenti alle verifiche a farsi in ragione delle previsioni disposte dal D.lgs 117/2008 s.m.i., ovvero non sia possibile approvare un diverso progetto, oppure, infine, dovesse verificarsi un'ulteriore inadempienza da parte del concessionario rispetto anche ad una sola delle disposizioni dettate e riportate al precedente punto 2, si provvederà a determinarsi sull'atto di concessione D.D. 8 del 21/02/2005, assumendo il consequenziale provvedimento di decadenza, fermo restando gli obblighi di ricomposizione ambientale da effettuarsi a cura del concessionario;
- 4 il concessionario "DAN S.p.a." è tenuto, in qualità di custode della miniera, a:
 - 4.1 recingere la superficie del cantiere estrattivo al fine di impedire l'accesso a terzi mediante recinzione metallica a maglia stretta alta non meno di metri 2,20. In corrispondenza dei previsti accessi alla zona di attività estrattiva dovranno essere posti dei cancelli metallici alti non meno di metri 2,00 muniti di serratura, atti a impedire l'ingresso a persone e mezzi non autorizzati;
 - 4.2 provvedere alla regolare manutenzione della miniera che dovrà essere eseguita senza prelievo del materiale, ponendo in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità;
 - 4.3 provvedere alla esecuzione delle opere di cui innanzi e alle altre prescrizioni che vorrà impartire l'Amministrazione Provinciale di Napoli, a cui sono demandate le competenze in ordine alla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, in applicazione del D.P.R. 128/59 e s.m.i.;
 - 4.4 provvedere alla vigilanza e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni.

Dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti la società dovrà dare notizia trasmettendo a questa UOD ed all'Amministrazione Provinciale di Napoli, entro 30 gg., specifico processo verbale;

- 5 la società è tenuta a pagare alla Regione Campania, in vigenza della sospensione dei lavori, gli oneri annuali di concessione relativi al diritto proporzionale e l'imposta regionale prevista dalla L.R. 1/72 s.m.i.;
- 6 la società è tenuta alla regolare manutenzione della miniera anche durante il periodo di sospensione impartito;
- 7 avverso il presente decreto, entro sessanta giorni, potrà essere opposto ricorso al competente T.A.R., ovvero, nel termine di centoventi giorni, al Presidente della Repubblica;

8 il presente decreto è trasmesso alla società DAN S.p.a., nonché, anche ai fini degli eventuali adempimenti consequenziali di rispettiva competenza:

- 8.1** all'Assessore Regionale con delega alle Miniere;
- 8.2** al Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali;
- 8.3** al Direttore Generale dei LL.PP. e Protezione Civile;
- 8.4** al Direttore Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- 8.5** al Demanio regionale, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
- 8.6** alla Direzione Generale Governo del Territorio;
- 8.7** al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- 8.8** alla Direzione Generale Segreteria di Giunta;
- 8.9** all'Amministrazione Provinciale di Napoli ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza in materia mineraria;
- 8.10** alla Autorità di Bacino del Sarno;
- 8.11** al Comune di Torre Annunziata (NA);
- 8.12** alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Pompei;
- 8.13** alla Camera di Commercio di Napoli.

Dr. Italo Giulivo